CAMERA DEI DEPUTATI N. 2396

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Presentata il 18 dicembre 1984

Riconoscimento delle campagne di guerra ai mutilati ed invalidi di guerra di settima e ottava categoria

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La presente proposta di legge si fonda sul presupposto che, per un atto di giustizia, sia doveroso accogliere le giuste istanze dei mutilati ed invalidi di guerra titolari di pensione di settima e ottava categoria, i quali sono stati ignorati dal provvedimento in materia

La legge 24 aprile 1950, n 390, infatti riconosce con gli articoli 1 e 2 la campagna di guerra a tutti i militari delle forze armate comprese la Guardia di finanza, la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e i partigiani combattenti, nonché con l'articolo 8 riconosce la campagna di guerra esclusivamente ai mutilati ed invalidi delle prime sei categorie di pensione di guerra, i quali pertanto vengono considerati presenti ai reparti, implicitamente ammettendo giustificata la loro assenza da essi per ricovero in luogo di cura o prigionia, mentre all'articolo 5 secondo comma, riconosce quel diritto ai prigionieri di guerra in mani tedesche e giapponesi, tra i quali implicitamente sono compresi i mutilati ed invalidi senza distinzione di categoria di pensione, infine all'articolo 9 esplicitamente riconosce quello stesso diritto ai mutilati ed invalidi di settima e ottava categoria di pensione considerando valido allo stesso fine il periodo di loro assenza dai reparti evidentemente non escludendo la loro assenza per prigionia

Va considerato in proposito che la prigionia anche per gli invalidi e i mutilati di settima e ottava categoria concorse ad aggravarne le condizioni fisiche

Quanto premesso dà valido sostegno alla presente proposta di legge che per ragioni di giusto trattamento tra uguali categorie di reduci mira a far moralmente beneficiare del riconoscimento della campagna

di guerra anche i mutilati ed invalidi titolari di pensione di guerra di settima e ottava categoria che hanno lasciato il servizio prima del 7 marzo 1968.

E ciò specialmente in considerazione che le leggi del 24 maggio 1970, n. 336, e del 9 ottobre 1971, n. 824, prevedono generosi benefici di carriera per i mutilati ed invalidi in servizio al 7 marzo 1968 senza discriminazione di categoria di pensione.

Ovviamente la circostanza del collocamento in quiescenza antecedentemente questa data dell'ormai ridotto numero dei sopravvissuti non consente loro di beneficiare di alcun vantaggio di carriera, né impone alcun onere all'erario, né ai cessati datori di lavoro privati.

Basta a quei reduci ottenere il riconoscimento tutt'affatto di ordine morale delle campagne di quella guerra dolorosamente vissuta, mentre allo Stato costerà la spesa del decreto di concessione.

Pertanto si propone che con un articolo unico le norme di cui all'articolo 8 della legge 24 aprile 1950, n. 390, siano applicate in favore dei mutilati ed invalidi titolari di pensione di guerra di settima e ottava categoria, ancorché reduci dalla prigionia di guerra in mani delle Nazioni unite.

Onorevoli colleghi, per questi motivi morali e giuridici che toccano profondamente la coscienza di tutti noi si è certi del conforto del vostro assenso alla approvazione di questa proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ARTICOLO UNICO.

Le norme di cui all'articolo 8 della legge 24 aprile 1950, n. 390, si applicano, a modifica di quanto disposto dall'articolo 9 della stessa legge, anche in favore dei titolari di pensione o di assegno di guerra di settima e ottava categoria.